

SENT-25497/2015
CROH: 13243/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Monocratico ,dott. Maria Speranza Ferrara,ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di grado di appello iscritta al n. 36213 R.G.A.C. dell'anno 2015,
posta in deliberazione all'udienza del 14 dicembre 2015 e promossa

DA

██████████, in persona del procuratore speciale, Mantellini
Gianluca, per poteri conferiti per atto notaio Marco De Luca in data 22
maggio 2014, n. rep. 39197;

elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De Sanctis 4, presso lo
studio dell'Avv. Glauco Manzia che lo rappresenta e difende per procura
speciale in calce del ricorso introduttivo del giudizio di appello.

APPELLANTE

CONTRO

██████████ in persona del l.r.p.t.;

elettivamente domiciliato in Roma, Via del tempio di Giove 21, presso gli
uffici della avvocatura capitolina e, ivi, presso l'avv. Luigi D'Ottavi che lo
rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto notaio Salvatore
Mariconda in Genzano di Roma, n. rep. 11030, in data 5 novembre 2015.

APPELLATO

E

████████████████████
Elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana 909, presso lo studio dell'avv. Sabrina Primavera che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.

APPELLATO

OGGETTO:appello avverso la sentenza N. 12758/15 resa tra le parti dal Giudice di Pace di Roma il 12-16 marzo 2015 – opposizione avverso la cartella n. 097 2013 0265400684 notificata, il 15 gennaio 2014, da Equitalia Sud S.p.a., per il pagamento dell'importo di euro 4.099,11 e, per essa, avverso i verbali di accertamento di violazione del codice della strada n. 13100234380 del 21 gennaio 2010; n. 13100234773 del 21 gennaio 2010; n. 13100341778 del 12 febbraio 2010; n. 13100151774 del 24 febbraio 2010; n. 13100568565 del 4 marzo 2010; n. 13100570767 del 5 marzo 2010; n. 13100276862 in data 8 marzo 2010; n. 13100581702 in data 8 marzo 2010; n. 13100588065 in data 10 marzo 2010; n. 13100593596 in data 12 marzo 2010; n. 13100621926 in data 19 marzo 2010; n. 13100855378 del 12 aprile 2010; n. 13100563558 del 12 aprile 2010; n. 13100856722 del 12 aprile 2010; n. 13100873709 del 14 aprile 2010; n. 13100914099 del 20 aprile 2010; n. 13100923973 in data 22 aprile 2010; n. 13100950311 del 26 aprile 2010.

CONCLUSIONI: come rassegnate a verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in data 21 dicembre 2015.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 1 giugno 2015 notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, [REDACTED] proponeva appello, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n. 12758/15 resa tra le parti dal Giudice di Pace di Roma il 12-16 marzo 2015.

Assumeva l'appellante.

[REDACTED], con ricorso ex d. lgs 150/2011 e l. 689/81, aveva opposto, dinanzi al giudice di prime cure, la cartella n. 097 2013 0265400684 assumendo quanto segue:

- Difetto di legittimazione passiva (la autovettura sanzionata con i verbali di accertamento di violazione del codice della strada presupposti alla cartella, non era intestata al Ciotti;
- Omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti;
- Nullità della cartella per mancata notifica di preavviso di pagamento;
- Nullità della cartella per omessa sottoscrizione della cartella;
- Illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L. 689/81.

Il [REDACTED] aveva chiesto declaratoria di nullità della cartella opposta e dei verbali di accertamento presupposti e, in via subordinata, l'annullamento della maggiorazione con favore delle spese di lite.

Questi, i motivi di appello proposti:

- 1) Insindacabilità, da parte dell'agente incaricato per la riscossione, della attività di notifica dei verbali di accertamento presupposti e della attività di iscrizione a ruolo da parte dell'ente destinatario dei proventi con conseguente difetto di legittimazione passiva rispetto al capo di condanna alla rifusione delle spese di lite;
- 2) Corretta applicazione delle maggiorazioni;
- 3) Tardività dei motivi di opposizione proposti ex art. 617 c.p.c. oltre il termine di 20 giorni previsto dalla legge;
- 4) Incompetenza per materia del Giudice di Pace sui motivi di opposizione proposti ex art. 617 c.p.c..

Ciò detto, concludeva perché, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello proposti, compensasse, rispetto alla appellante, le spese di lite del giudizio di primo grado con favore delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.

Si costituiva [REDACTED] contestando, in fatto e in diritto, i motivi di appello di cui chiedeva il rigetto con favore delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è meritevole di accoglimento.

Oggetto dell'odierno decidere è la posizione del concessionario all'interno del procedimento giudiziale avente ad oggetto la impugnazione della cartella di pagamento sia pure in relazione alla esistenza del necessario titolo esecutivo, non essendo oggetto di contestazione il capo della sentenza

con il quale è stata affermata la mancata prova della notifica dei verbali di accertamento.

Sotto questo aspetto osserva il giudicante che la attività del concessionario per la riscossione non consiste unicamente nella adozione dei soli atti diretti alla riscossione, ma detto soggetto è chiamato non solo collaborare alla corretta esplicazione della attività da parte della amministrazione, essendo comunque coinvolta nel rispetto dei principi di legalità, e buon andamento nella parte di attività pubblica che è stata esternalizzata attraverso la concessione, ma anche operare le necessarie verifiche al fine di non inoltrare richieste di pagamento infondate.

In questo contesto non appare dubitabile, anche per la specifica responsabilità prevista in capo al concessionario ai sensi dell'articolo 59 del DPR 29 settembre 1972 n. 602, che l'attività richiesta al concessionario non consista nella censura della legittimità con un potere diretto di non recupero del credito azionato ma nella accurata verifica del titolo trasmesso – che nel caso di specie a seguito di annullamento non aveva i presupposti ad essere messo in esecuzione - con un dovere di collaborazione consistente nella sottoposizione all'Amministrazione della carenza della documentazione trasmessa e delle eventuali problematiche riscontrabili al fine della decisione da parte della Amministrazione stessa su tali aspetti, potendo procedere alla riscossione solo una volta operate le necessarie verifiche.

D'altra parte non avrebbe senso la trasmissione dei crediti per la escussione senza che possa più essere esercitato il controllo finale nel momento in cui il credito viene posto in esecuzione, controllo doveroso da parte dell'amministrazione e che non potrebbe più essere effettuato nel momento

in cui l'amministrazione decida di trasferire parte della sua attività ad un soggetto privato (nel caso di specie società integralmente controllate dallo Stato) attraverso concessione, in quanto tale interpretazione comporta la esclusione dello svolgimento di parte della attività della p.a. al di fuori dei principi imposti dalla stessa Costituzione all'articolo 97, attraverso il solo ricorso allo schema organizzativo della concessione a privati di pubblici servizi.

Ovviamente da ciò discende che la responsabilità del concessionario è pur sempre correlata ad un negligente svolgimento della attività sia propria che delegata e di conseguenza deve essere riscontrabile una omissione in controlli doverosi.

Nel caso di specie risulta dalla cartella opposta, che il ruolo è stato reso esecutivo nell'agosto 2013 per titoli relativi all'anno 2010 e la cartella è stata notificata il 15 gennaio 2014 con la conseguenza che l'agente della riscossione ha avuto tempo per verificare la esistenza delle indicazioni per poter assumere la efficacia del titolo esecutivo.

Di conseguenza, deve essere respinto l'appello proposto dalla società [REDACTED] e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza del giudice di pace di Roma n. 29409/2014.

Giova in ogni caso aggiungere.

I vvaavv sono stati emessi tra il 21 gennaio e il 22 aprile 2010.

Dallo storico del PRA emerge che a tale data, il veicolo sanzionato era di proprietà della Ausonia (che lo ha comprato il 19 gennaio 2010 e lo ha rivenduto il 31 maggio 2010).

Dalla documentazione prodotta da Roma Capitale emerge che la notifica dei VVAADV sono stati notificati, al [REDACTED] non personalmente ma ,ex art. 145 c.p.c., riferito a società.

Il [REDACTED] ha contestato collegamenti con la soc. STET (che solo successivamente ha acquistato il veicolo) e non vi è contestazione specifica sulla riferibilità della notifica, al [REDACTED] di verbali elevati alla società Ausonia ma la circostanza non è stata oggetto di appello incidentale.

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex dm 55/2014 in ragione della assenza di attività istruttoria, del valore della controversia e della attività di difesa in concreto svolta (scaglione minimo).

Sanzione processuale.

Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge 228/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in atti, da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n. 12758/15 resa tra le parti dal Giudice di Pace di Roma il 12-16 marzo 2015, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] le spese del grado che liquida, per ciascuna parte appellata, in euro 811,00 oltre accessori come per legge.

- Si ritiene debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge 228/2012.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2015

Il Giudice

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Rita Ventola

Maria Speranza Ferrara



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



21/12/2015
dott.ssa Rita Ventola